

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^aSEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 148/CGF– RIUNIONE DEL 2 GENNAIO 2014**

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. SerapioDeroma – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1.RICORSO A.D.C ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €1.200,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ARS ET LABOR GROTTAGLIE/BISCEGLIE 1913 DON UVA DEL 15.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

Con rituale e tempestivo ricorso la società A.D.C. Ars Et Labor Grottaglie impugnava, con fax del 19.12.2013, la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che con Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013 infliggeva le sanzioni:

- obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse;
- ammenda di €1.200,00.

Il referto arbitrale ed il suo eventuale supplemento costituiscono fonte privilegiata di prova ex art. 35 C.G.S..

Dal supplemento del rapporto arbitrale si deducono inequivoci fatti ingiuriosi che, ancorché non siano sfociati in aggressioni fisiche, conservano la loro oggettiva gravità, soprattutto perché provenienti dal Presidente della squadra del Grottaglie ed oltretutto, reiterati, perché posti in essere dapprima al termine del primo tempo di gara e quindi, dopo la pausa di gioco, prima dell'inizio del secondo tempo.

Non meno rilevanti risultano le ingiurie rivolte dal tifoso all'arbitro dopo la partita, in questo caso, aggravate anche da un tentativo di violenza che non ha raggiunto persone, ma ha colpito l'autovettura sulla quale l'arbitro viaggiava assieme ad altri, alla quale è stato oltretutto sbarrato il libero transito.

I fatti analizzati, ancorché stemperati dall'arbitro nella materiale descrizione che lo stesso ne ha fatto, meritano la sanzione inflitta dal primo Giudice, che per l'effetto deve essere integralmente confermata, con conseguente rigetto dell'interposto reclamo.

Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.D.C. Ars et Labor Grottaglie di Grottaglie (Taranto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

2. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ULIVI GABRIELE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/CAMAIORE CALCIO DEL 15.12.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013)

L'A.S.D. Camaiore Calcio ha impugnato davanti a questa Corte, nell'interesse del proprio calciatore Ulivi Gabriele, la decisione con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 66 del 18.12.2013) ha inflitto al predetto la sanzione della squalifica per 3 giornate avendolo ritenuto responsabile di avere, in occasione dell'incontro Sancolombano/Camaiore Calcio giocato il 15.12.2013 per il Campionato di Serie D, colpito violentemente con un calcio alla cavaglia un avversario dopo un contrasto di gioco, nonchè rivolto all'arbitro che lo aveva espulso pesanti espressioni ingiuriose.

Lamenta l'eccessiva sproporzione fra la gravità dell'accaduto, a suo avviso da ridimensionare per entrambi le infrazioni contestate, e la valutazione fattane dal primo giudice ai fini sanzionatori e chiede, di conseguenza, una riduzione della squalifica.

L'appello non ha fondamento e va respinto.

Come evidenziato dalla stessa reclamante, per avere un quadro completo e corretto della vicenda disciplinare in esame, non può che farsi riferimento alla versione dell'occorso descritta nel referto arbitrale; orbene, questa non consente nè di minimizzare l'impatto dell'atto di violenza posto in essere dall'Ulivi nè di ridurre il tasso di gravità delle ingiurie profferite all'indirizzo del direttore di gara.

Peraltro la ricorrente non ha, in concreto, alcuna ragione per criticare il deliberato di prima istanza rimasto ben al di sotto dal cumulo dei minimi edittali previsti per gli addebiti mossi all'incolpato dall'art.19,4° comma, lett.a) e b) C.G.S..

Rilievo, questo, che impedirebbe comunque di accedere alla richiesta di rimodulazione della squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Camaiore Calcio A.S.D. di Camaiore (Lucca).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 13 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete